



Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza penale del negazionismo (come circostanza aggravante) di Gian Luigi Gatta

Approvato il d.d.l. n. S. 57 (Amati e altri)

1. Si riaccende il mai sopito dibattito sull'opportunità di una **repressione penale del 'negazionismo'**, che si arricchisce di una nuova pagina: mercoledì scorso (11 febbraio 2015), dopo un complesso *iter*, il **Senato** ha infatti approvato a larghissima maggioranza (234 favorevoli su 245 votanti) un **disegno di legge (n. 57, Amati e altri)** - [già segnalato dalla nostra Rivista](#) in una precedente versione - che prevede sanzioni penali per chi istiga pubblicamente a commettere atti di discriminazione o di violenza fondati in tutto o in parte "sulla **negazione della Shoah** ovvero dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**", ovvero fa propaganda dell'idea stessa, anche all'interno di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi che incitino alla discriminazione e alla violenza.

Il disegno di legge - si noti, **approvato dal Senato in prima lettura** e ora trasmesso alla Camera - configura il 'negazionismo' non già come autonoma figura di reato, bensì come **circostanza aggravante** delle fattispecie delittuose in materia di discriminazione razziale previste dagli **artt. 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 della l. 13 ottobre 1975, 654** ("Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, apparta alla firma a New York il 7 marzo 1966").

2. Le prime due fattispecie citate puniscono:

- con la *reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro* chi **propaganda** idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero **istiga** a commettere o commette atti di **discriminazione** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. a) l. n. 654/1975);
- con la *reclusione da sei mesi a quattro anni* chi, in qualsiasi modo, **istiga** a commettere o commette **violenza** o atti di **provocazione alla violenza** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. b) l. n. 654/1975).

Il disegno di legge approvato dal Senato interviene anzitutto sul testo delle anzidette fattispecie limitando la rilevanza penale della condotta di 'istigazione' all'ipotesi in cui essa avvenga "**pubblicamente**" (la riforma, se andasse in porto, realizzerebbe pertanto una parziale *abolitio criminis*, limitatamente ai fatti commessi non pubblicamente).

La terza delle citate fattispecie (art. 3, comma 3 l. n. 654/1975) vieta poi ogni **organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**, e punisce:

- con la reclusione da sei mesi a quattro anni - per il solo fatto della *partecipazione* o dell'*assistenza* - chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività;
- con la reclusione da uno a sei anni - "per ciò solo" - coloro che *promuovono* o *dirigono* tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

3. Orbene, il disegno di legge inserisce nell'art. 3 della citata l. n. 654/1975 un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale *le pene per le tre anzidette fattispecie delittuose "sono aumentate" - ex art. 64 c.p., fino a un terzo - "se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"*.

Si prevede infine - con l'intento di coordinare la disciplina speciale con quella generale dell'istigazione a delinquere - la diminuzione da cinque a tre anni del massimo edittale per la fattispecie di cui all'**art. 414, comma 1, n. 1 c.p.** (fermo restando il minimo di un anno di reclusione. Si noti peraltro che tale modifica riguarderebbe anche la fattispecie di apologia di delitto, per effetto del rinvio quoad poenam effettuato dall'art. 414, comma 3 c.p.).

4. Nel rinviare ogni commento al dibattito che la nostra *Rivista* non mancherà di ospitare, ci sembra debba essere sottolineato il **significato che assume la qualifica del 'negazionismo' come circostanza aggravante**, piuttosto che come autonoma figura di reato, conformemente a precedenti proposte di legge: *il riferimento "ai fatti" di cui ai commi 1 (lettere a e b) e 3 della l. n. 654/1975 limita la rilevanza penale delle idee "negazioniste" all'ipotesi in cui siano sostenute per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*. Se non vediamo male, *quelle idee non sarebbero dunque punite in quanto tali*, ma lo sarebbero solo se sostenute nel contesto di una propaganda o di atti di istigazione/incitamento alla discriminazione o alla violenza per i suddetti motivi, e solo per quelli. E a ben vedere dal rapporto di specialità che intercorre tra fattispecie base e fattispecie circostanziata consegue che, con la progettata riforma, non acquisterebbero rilevanza penale condotte che oggi ne sono prive: sarebbero solo punite più severamente condotte già oggi penalmente rilevanti, in quanto riconducibili alle citate fattispecie delittuose previste dalla l. n. 654/1975.

Ai lettori - e al futuro e meditato dibattito, anche parlamentare - giudicare se queste impressioni a caldo siano fondate e, soprattutto, se la progettata riforma soddisfi l'esigenza di dare attuazione alla [Decisione quadro 2008/913/GAI sul negazionismo](#), che all'**art. 1 par. 1 lett. c)** impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "l'apologia, la *negazione* o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro".



N. 47 - febbraio 2015

Disegno di legge A.S. n. 54/A-R "Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale"

Il disegno di legge **A.S. 54/A-R**, d'iniziativa parlamentare, reca "Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Il provvedimento giunge nuovamente all'attenzione dell'Assemblea, dopo una complessa trattazione che ha visto dapprima il passaggio dalla sede deliberante a quella referente e, successivamente alla conclusione del primo *iter* d'esame referente, il rinvio in Commissione, convenuto all'unanimità in sede di Conferenza dei capigruppo.

La Commissione giustizia ha quindi proceduto a una radicale riscrittura del testo originariamente licenziato, con l'obiettivo, da un lato, di ovviare alle perplessità e criticità emerse nel dibattito in merito al rischio di introdurre un mero reato di opinione e, dall'altro, di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione.

Nel merito, il testo all'esame si compone di un solo articolo suddiviso in due commi.

Il **comma 1** dell'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), circoscrivendo la rilevanza penale alle sole condotte istigatorie commesse pubblicamente e introducendo un aggravamento di pena nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino "in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

L'articolo 3, comma 1, della citata legge del 1975 - come da ultimo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, di riforma dei reati di opinione - punisce con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o

commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera a). Questa stessa previsione legislativa punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza. Inoltre vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione e la promozione o direzione.

Il disegno di legge in esame (**lettere a) e b)** del comma 1 dell'articolo unico) modifica ambedue le lettere dell'articolo 3, introducendo, con riguardo alle condotte istigatorie ivi contemplate, il requisito della pubblicità.

La **lettera c)** aggiunge, poi, una ulteriore disposizione, il comma 3-*bis*, all'articolo 3 della citata legge. La nuova norma reca un aggravamento di pena, nel caso in cui - per i fatti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654- la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

Il **comma 2** dell'articolo 1 del disegno di legge poi, con l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio, modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

Precedenti iniziative parlamentari

Nel corso della passata legislatura una analoga proposta di legge, AS 3511, volta ad introdurre nell'ordinamento il reato di negazionismo è stata oggetto di esame proprio da parte del Senato.

Il provvedimento si componeva di un solo articolo, il quale, integrando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, sanzionava con la reclusione fino a tre anni la apologia o la negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dei crimini definiti dall'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945 (Tribunale di Norimberga). La disposizione inoltre delimitava l'ambito di applicazione della norma introducendo, con riguardo all'apologia, il requisito dell'idoneità a turbare l'ordine pubblico.

Il disegno di legge, assegnato in sede deliberante alla Commissione giustizia, su richiesta un quinto dei componenti della Commissione stessa, è stato successivamente riassegnato in sede referente. La conclusione anticipata della legislatura, tuttavia, ne ha impedito la ripresa della trattazione.

Alcuni cenni di diritto comparato ed europeo

La **Germania** è stata tra i primi Paesi europei a introdurre nel proprio codice penale, al comma 3 § 130 StGB, la fattispecie del negazionismo, volto a punire la c.d. *Auschwitzlüge* (o menzogna di Auschwitz). Tale disposizione punisce chi, pubblicamente o in una riunione, approva, nega o minimizza i crimini sistematici commessi durante il periodo nazionalsocialista in maniera idonea a turbare la pace pubblica. La pena comminata è quella detentiva (fino a cinque anni) o quella pecuniaria. Se da un lato la norma prevede una nozione ampia di negazionismo, ricomprendendovi non solo la semplice negazione e la minimizzazione, ma anche l'approvazione della *Shoah*, dall'altro, introduce alcuni correttivi volti a limitarne l'ambito di applicazione.

In primo luogo, la fattispecie incriminatrice attribuisce rilevanza penale alla sola negazione degli atti commessi durante il regime

nazional-socialista, aventi le caratteristiche soggettive e oggettive descritte dal § 6 del codice penale internazionale tedesco (di adattamento dell'ordinamento tedesco allo Statuto della Corte penale internazionale).

In secondo luogo affinché si configuri il reato è necessario che le opinioni negazioniste siano espresse pubblicamente o quantomeno in una riunione anche ristretta.

Infine la norma codicistica prevede il requisito della idoneità a turbare la pace pubblica, per tale intendendosi sia la condizione di pubblica sicurezza, sia il sentimento di sicurezza della popolazione.

In **Francia** una norma *ad hoc* sul negazionismo è stata introdotta all'articolo 24-*bis* della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, dalla cosiddetta *Loi Gayssot*, volta a reprimere ogni forma di razzismo, antisemitismo e xenofobia. Questa norma punisce, con la pena della reclusione (un anno) e l'ammenda, chi che contesta, pubblicamente i crimini contro l'umanità, come definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale annesso all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, che sono stati commessi tanto da membri di un'organizzazione dichiarata criminale ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo citato, quanto da un individuo che sia stato dichiarato colpevole di predetti crimini da una giurisdizione francese o internazionale. La norma limita la portata della fattispecie alla sola negazione dei crimini contro l'umanità, così come definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga.

E' appena il caso di segnalare che nel 2012 il Parlamento francese ha tentato di intervenire nuovamente in materia di negazionismo, inserendo nella legge del 1881 una nuova disposizione, l'articolo 24-*ter*, volto a punire la oltraggiosa contestazione o minimizzazione dell'esistenza di uno o più crimini di genocidio, definito dal codice penale e riconosciuto come tale dalla legge francese. L'iniziativa legislativa non è mai entrata in vigore in ragione della decisione di incostituzionalità, pronunciata dal Consiglio costituzionale francese. Secondo il Consiglio costituzionale, una disposizione legislativa che

"riconosca" un crimine di genocidio non può avere di per sé la portata normativa che ordinariamente si ricollega alla legge. In particolare, secondo il *Conseil Constitutionnel*, la disposizione in questione - là dove intende reprimere la contestazione o la minimizzazione di uno o più crimini di genocidio "riconosciuti come tali dalla legge francese", ponendo la contestazione dell'esistenza e della qualificazione giuridica di crimini di genocidio, che il legislatore stesso ha qualificato come tali - comporta una limitazione incostituzionale all'esercizio della libertà di espressione e comunicazione (garantita in Francia dall'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti del 1789).

In **Spagna** il comma 2 dell'articolo 607 del codice penale spagnolo punisce con la pena detentiva da uno a due anni, la diffusione con qualsiasi mezzo di idee o dottrine che negano o giustificano i delitti di genocidio (come definiti dall'articolo 607 stesso), ovvero pretendono di riabilitare i regimi che li commisero. Su questa disposizione è intervenuta la pronuncia di parziale incostituzionalità (sentenza n. 235 del 7 novembre 2007) del *Tribunal Constitucional*. Il giudice costituzionale ha ritenuto che la mera negazione dei fatti di genocidio, in assenza dell'esteriorizzazione di un giudizio positivo sui medesimi, non potesse ritenersi di per sé suscettibile di creare un clima sociale di ostilità contro le persone che appartengono allo stesso gruppo che fu in passato vittima dei fatti di genocidio la cui esistenza si contesta. Conseguentemente per il giudice delle leggi spagnolo - anche in assenza della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata in considerazione del tenore letterale della citata disposizione - l'incriminazione della negazione dei fatti di genocidio si traduce nell'incriminazione della pura e semplice espressione di un punto di vista circa l'essersi o il non essersi verificati determinati fatti o l'essere o meno gli stessi qualificabili come genocidio e risulta quindi incompatibile con la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'articolo 20 della Costituzione spagnola. Lo stesso giudice è invece arrivato a diverse conclusioni per quanto riguarda l'incrimina-

zione della giustificazione dei fatti di genocidio. In questa ipotesi la previsione incriminatrice è stata ritenuta compatibile con il quadro costituzionale di riferimento nel presupposto che la punibilità della stessa risulti limitata ai casi in cui tale giustificazione opera come incitazione indiretta alla commissione dei fatti di genocidio, quantomeno contribuendo alla creazione di un clima di odio e di incitamento alla discriminazione e alla violenza.

È il caso di segnalare che è in corso di esame parlamentare un Avamprogetto di iniziativa governativa volto a reintrodurre, attraverso modifiche all'articolo 607-bis, il reato di negazionismo. La nuova fattispecie oltre a circoscrivere la punibilità delle condotte di negazione, apologia o minimizzazione ai soli casi in cui esse promuovano o favoriscano un clima di violenza, ostilità, odio o discriminazione, ne restringe ulteriormente l'ambito di applicazione ai fatti accertati dal Tribunale di Norimberga, dalla Corte penale internazionale o da altri Tribunali internazionali.

Da ultimo sulle tematiche qui considerate vanno richiamati i contenuti della Decisione quadro del Consiglio dell'**Unione europea** n. 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione stabilisce, in particolare, che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano resi punibili, tra l'altro, l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa ulteriormente la portata della previsione di cui sopra stabilendo che, ai fini del paragrafo 1, "*gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi*", mentre il successivo articolo 7 stabilisce, al paragrafo 1, che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è modificato per effetto della decisione quadro in questione, e al paragrafo 2, che la stessa decisione quadro non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione.

a cura di **C. Andreuccioli**

L'ultima nota breve:

[Libia: una cronologia \(febbraio 2014 - gennaio 2015\) \(febbraio 2015\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 febbraio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Amati, Malan, Zanda, Schifani, Susta, De Petris, Crimi, Airola, Alberti Casellati, Anitori, Battista, Bertorotta, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Campanella, Capacchione, Cappelletti, Casson, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Chiti, Cioffi, Cirinnà, Compagna, Cotti, Cucca, D'Adda, Di Biagio, Di Giorgi, Donno, Endrizzi, Stefano Esposito, Giuseppe Esposito, Fabbri, Fattori, Favero, Fedeli, Finocchiaro, Fornaro, Fucksia, Gaetti, Galimberti, Gatti, Gentile, Rita Ghedini, Giannini, Giarrusso, Giroto, Granaiola, Lanzillotta, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Lucidi, Lumia, Manassero, Mancuso, Mangili, Maran, Margiotta, Luigi Marino, Marton, Mattesini, Merloni, Messina, Micheloni, Minniti, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Pagliari, Paglini, Pegorer, Pepe, Petrocelli, Pezzopane, Pignedoli, Puglia, Puppato, Repetti, Rizzotti, Maurizio Romani, Romano, Gianluca Rossi, Santangelo, Sciascia, Scibona, Serra, Simeoni, Spilabotte, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vacciano e Valentini:

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istiga-

zione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazio-

nale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

IL PRESIDENTE

SEGRETERIA COMMISSIONE
GIUSTIZIA SENATO

AUDIZIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 54 (NEGAZIONISMO)
CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

MARZO 2014

INDICE

Contributo Prof.ssa DI CESARE	3
Contributo Prof. FLORES	6
Contributo Prof. LUZZATTO	14
Contributo Prof. CANFORA	16
Contributo Prof. GINZBURG	17
Contributo Prof. SACERDOTI	19
Contributo Prof. GIOVAGNOLI	25

Riflessioni intorno al disegno di legge contro il negazionismo

1. Il negazionismo non è una questione storiografica né è un problema culturale o pseudoculturale. Piuttosto il negazionismo è un *fenomeno politico* che è andato assumendo in Italia proporzioni sempre più inquietanti, soprattutto negli ultimi anni. Già attivi in precedenza, attraverso una grande quantità di periodici e pamphlet, i negazionisti hanno moltiplicato la loro presenza grazie ai nuovi media. Non si contano infatti i siti, i blog, i profili privati sui social network. La negazione dello sterminio, che si staglia sullo sfondo degli insulti antisemiti, diventa anche derisione, scherno, oltraggio alle vittime. Chi pensa che il fenomeno non sia preoccupante non frequenta molto internet, dove i negazionisti trovano estro e ispirazione per rendere attuali e concreti i loro fantasmi proprio là dove reale e virtuale, prova e rumore, ragionevole e assurdo, tutto è equiparato.

2. Lo spettro dell'appartenenza è molto ampio: va dai fascisti ai neonazisti, cioè agli hitleriani di terza e quarta generazione, dai razzisti ai cattolici integralisti, ai filoislamici, fino agli adepti oscuri di una estrema sinistra antisionista che finisce per essere reazionaria. Li accomuna la negazione della Shoah e in particolare delle camere a gas. La negazione può essere sintetizzata così: le camere a gas non sono mai esistite, lo sterminio non ha avuto luogo. La Shoah sarebbe una «favola» che gli ebrei vanno raccontando da decenni. Il cardine del negazionismo è il complotto. Come sarebbe un «artificio» la Shoah, così sarebbe «artificiale» l'esistenza degli ebrei. Il bersaglio dei negazionisti è sin dall'inizio l'esistenza del popolo ebraico, inteso nella sua forma politica, quindi soprattutto lo Stato di Israele.

3. La negazione del passato serve a proiettare la negazione nel futuro. Già Hitler in *Mein Kampf* aveva indicato nella possibile fondazione dello «Stato degli ebrei» uno dei maggiori pericoli per il mondo. Non deve sfuggire il nesso di complicità che lega la negazione di oggi all'annientamento di ieri. I primi negazionisti sono stati i nazisti stessi che fecero saltare le camere a gas e i crematori. Il nazismo ha tentato di occultare il crimine, già prima di compierlo, tra le pieghe delle parole. Basti pensare al progetto *Nacht und Nebel* (Notte e nebbia). La notte e la nebbia dovevano avvolgere la lingua per far sparire le tracce delle vittime prima ancora che i misfatti fossero commessi. Grazie a questa cancellazione preventiva il compito dei negazionisti diventa semplice.

D'altra parte, chi nega oggi intende perseguire la politica di annientamento, in certo modo portarla a termine. Che cosa significa infatti negare l'esistenza delle camere a gas? Significa insinuare che Hitler non abbia raggiunto la meta, vuol dire assumerne la necessità nel domani.

In tal senso è fuorviante interrogarsi sui modi della negazione; la domanda importante riguarda il *perché*: perché negare oggi la Shoah? Qual è il fine che i negazionisti perseguono – pur se da fronti diversi?

4. Il negazionismo non è un'opinione come un'altra. Piuttosto è una *dichiarazione politica*. A ben guardare il negazionismo è la soppressione stessa delle condizioni per un confronto. Chi nega, attentando alla memoria vuole pregiudicare il fondamento e il legame da cui, sulle ceneri di Auschwitz, sono sorte le democrazie europee. In tal senso pone un problema che non è solo logico, ma è anche deontologico, etico, politico e, ovviamente, giuridico. Accettare il negazionismo come opinione vuol dire accoglierlo nell'ambito del discorso

democratico. È venuto però il momento di riconoscere che il negazionismo è un *totalitarismo del pensiero* perseguito in una salda continuità con il totalitarismo del passato.

I negazionisti sono «dobermann del pensiero»: chini crudamente sull'osso che non smettono di rodere, fanno a brandelli le prove, si servono del particolare per cancellare il tutto. L'esempio più famoso, che purtroppo è andato diffondendosi grazie alla loro propaganda, è la pretesa del numero esatto delle vittime – un numero che non ci sarà mai, ma che non muterà l'entità del crimine. Ogni argomento diventa dunque strumento per raggiungere il fine: negare l'innegabile delle camere a gas.

5. Coloro che negano perseguono una strategia precisa. Non esercitano una critica storica, non praticano lo scetticismo metodico per arrivare, attraverso il dubbio iperbolico, alla certezza. Al contrario, sono armati di convinzioni. Perciò affidare tutto agli storici è un rischio. Si assume che gli storici siano “esperti” del settore, che la storia abbia una “oggettività” scientifica che si impone da sé. Ma è una terribile ingenuità credere che con un dato in più si smonti il negazionismo. I negatori continuano a negare. E c'è di più: il dibattito storico e le analisi semiologiche finiscono per legittimare i negazionisti. Come se si trattasse davvero di ricercatori che seriamente hanno di mira la verità. Il negazionismo non può essere accettato, seppure a malincuore, come un orpello della cultura contemporanea.

Finora si è affermato in Italia un indubbio ottimismo. Si pensa che il fenomeno abbia nel nostro paese dimensioni ridotte, che i negazionisti siano quattro folli o quattro ignoranti, emarginati ed emarginabili facilmente dallo spazio pubblico. Ecco perché ha prevalso la tendenza a isolare i singoli episodi, letti come spiacevoli incidenti, dovuti in gran parte a ignoranza, disinformazione, oblio. Il che vorrebbe dire implicitamente che i negazionisti italiani, o quelli importati, negano perché non sanno. In tal modo appaiono un residuo arcaico e quasi inspiegabile del passato fascismo. La risposta sarebbe allora l'educazione e la cultura. Come non concordare d'altronde con questa indicazione? *Ma chi nega non ignora.*

Che dire se a negare sono insegnanti di liceo o docenti universitari? Che posizione assumere? Come reagire? Con quali mezzi? Perché mai dovrebbe esserci un'alternativa tra risposta culturale e intervento politico? Perché non auspicare una sinergia, come avviene nella maggior parte dei paesi europei?

6. L'Italia costituisce una sorta di bizzarra eccezione, perché la discussione sul negazionismo, riconosciuto già da tempo come reato in Francia e in Germania, ha preso una piega singolare per via degli «storici» che, esprimendo timore «per la libertà di ricerca», minacciata da possibili invasioni di campo, si sono schierati contro quella che definiscono una «verità di stato».

Ma se ovunque è un errore lasciare agli «esperti» la decisione ultima, nel caso della storia sarebbe esiziale. Perché la storia è il tessuto della nostra esistenza. Siamo fatti di storia. E perciò la Shoah richiede la risposta e la responsabilità di tutti i cittadini.

Senza nulla togliere alla ricerca storica, la cui necessità va ribadita proprio al fine di conoscere e studiare meglio lo sterminio, occorre tuttavia sottolineare che è sbagliato il modo in cui viene posta la questione della libertà di opinione. È proprio un liberalismo astratto, di matrice ottocentesca, che ha portato ad Auschwitz e che in seguito non è stato in grado di riflettere su quella frattura nella civiltà occidentale. Sorprende dunque che ci si possa ancora richiamare a questo liberalismo.

Che chi nega abbia oggi diritto alla libertà di espressione? Ho esaminato nel mio libro il caso di Noam Chomsky che ha scritto alcune pagine per difendere il diritto alla

libertà d'espressione – pagine pubblicate poi nel libro del negazionista Faurisson. Chomsky difende astrattamente la libertà d'espressione.

Il contenuto non gli interessa; la questione delle camere a gas non lo tocca. Né lo tocca l'oltraggio alle vittime o l'incitazione all'odio. Difende i «diritti elementari», acquisiti dalle società democratiche, quasi volutamente ignaro, dalla sua prospettiva molto americana, di ciò che è accaduto in Europa.

Sotto il profilo etico-politico emerge il fallimento di questo liberalismo astratto, viene alla luce il limite del detto attribuito a Voltaire: «disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo». Che ne è però di questo detto, se si oltraggia un terzo? È evidente che qui c'è un salto etico.

7. Sarebbe molto semplice dire che non serve una legge e che il negazionismo non è un reato. Ma le cose stanno ben diversamente e la questione è molto più complessa. Proprio perché la negazione non è né una visione critica né una re-visione, non ha senso parlare di una «opinione» che si scontrerebbe con una «verità di stato». Il negazionista non nega una verità, ma annienta il luogo della condivisione. Solo se si tutela questo luogo, il dialogo che fonda la democrazia, si consente una polifonia di interpretazioni. Perché la verità si alimenta di voci discordanti.

Nel 2008 l'Unione Europea ha approvato una norma che ingiunge a tutti gli stati di dichiarare un crimine la negazione del crimine. Nel contesto italiano la norma non ha avuto sinora effetti. Né si è sviluppato, come è avvenuto altrove, soprattutto in Francia, un dibattito adeguato. Eppure proprio in Italia sarebbe indispensabile difendere lo «spazio pubblico» – come lo ha inteso Hannah Arendt – che oggi si estende anche al mondo virtuale. Come tutelare altrimenti il diritto dei più giovani nelle scuole, nelle università, nella rete estesa dei nuovi media?

I negazionisti in Italia hanno trovato udienza e audience, si sono avvalsi di una orchestrazione mediatica, hanno tratto profitto da un nazionalismo razzista che parla di «espulsioni» e «rimpatri», che ha il gusto per il marchio e lo statuto speciale, che punta l'indice contro l'immigrato, il clandestino, lo straniero.

Lo sterminio degli ebrei d'Europa è stato il risultato estremo di una politica del crimine, quella del nazismo, che non è passata e superata. L'hitlerismo intellettuale, in tutte le sue forme, non è stato sconfitto.

L'umanità dopo Auschwitz porta impressa in modo indelebile la camera a gas. Negare Auschwitz non è negare un evento storico come un altro. La negazione di questo crimine è a sua volta un reato che ha un rapporto di collusione con le politiche criminali. Di fronte a questa minaccia nel futuro siamo tutti chiamati alla responsabilità. Perché un mondo in cui venga negata l'esistenza delle camere a gas è un mondo che già consente la politica del crimine.

LE RAGIONI CHE CONTRASTANO L'INTRODUZIONE DEL NEGAZIONISMO
COME REATO

di Emanuela Fronza e Alessandro Gamberini

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni del no. – 2.1. La libertà di pensare il Male. – 2.2. Un'espansione anomala del diritto penale. – 2.3. La ricerca storica non passa in giudicato. – 2.4. Una norma ineffettiva. – 2.5. L'esistenza del reato in altri ordinamenti e il preteso vincolo europeo alla sua introduzione. – 3. I pensieri miserabili si combattono con i pensieri nobili.

1. Premessa

La proposta di introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo ha preso spunto, in questi giorni, dalla morte di Erich Priebke, il boia che scelse i prigionieri da giustiziare alle Fosse Ardeatine, avvenuta l'11 ottobre scorso.

Aspre polemiche sono state suscitate dal video testamento del mai pentitosi gerarca nazista e dalla gestione, nei giorni successivi, dei funerali e degli spostamenti della salma (della quale è stata peraltro resa segreta la destinazione finale).

A chiudere la settimana che ha suscitato forti emozioni nell'opinione pubblica è arrivato il 16 ottobre, 70° anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma.

In questa stessa giornata è stato così proposto, in Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (S. 54), un disegno di legge con cui si inserisce nell'art. 414 c.p., oltre ad una aggravante delle forme di apologia e istigazione, una fattispecie autonoma che punirebbe “chi nega l'esistenza di crimini di guerra, di genocidio o contro l'umanità”¹.

Un dispaccio dell'ANSA (del 16 ottobre) recitava: “la proposta di legge per l'introduzione del reato di negazionismo è “un merito del nostro Parlamento. E sono convinto che verrà presto completato l'iter di approvazione”. Lo dice il capo dello Stato Giorgio Napolitano lasciando la sinagoga per la commemorazione dei 70 anni dal rastrellamento nazista di Roma”.

¹ Cfr. art. 1, lett. b) del testo, ovviamente non definitivo, intitolato: *Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di guerra e di genocidio o contro l'umanità e di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra*. Molteplici le reazioni a tale iniziativa e gli articoli pubblicati su diversi quotidiani. Fra tutti si segnalano il comunicato dell'Unione delle Camere Penali, [Al negazionismo si risponde con le armi della cultura non con quelle del diritto penale](#), un [intervento della società degli storici contemporanei](#). Si vedano altresì i contributi di Fulvio Cortese, [Povera Italia, vittima della tempesta ideologica perfetta](#) e l'intervento dei Wu Ming [Il déjà-vu del cosiddetto «DDL sul negazionismo»](#).

Non é la prima volta che si propone di introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo: un tentativo recente risale al disegno di legge Mastella del 2007² per il quale sopravvenne la fine della legislatura provocandone la decadenza.

L'Italia non contempla ad oggi una fattispecie *ad hoc* di negazionismo³ a differenza di molti ordinamenti europei quali, ad esempio, quello tedesco, francese, spagnolo o belga⁴.

Anche l'Unione Europea conferma tale linea di tendenza: una Decisione Quadro (2008/913/GAI) del Consiglio, del 28 novembre 2008, chiede, infatti agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano incriminate e punite "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana sia dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra quali definiti sia agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale" [art. 1, c. 1, lett. c)], sia "dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945" [art. 1, c. 1, lett. d)], "dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro".

I motivi enunciati nelle varie occasioni a sostegno dell'introduzione di una simile norma sono ormai noti.

Si evidenzia l'allarme suscitato dall'offensiva negazionista e revisionista, e, più in generale dal fenomeno razzista, si sottolinea la necessità di un diritto alla verità e alla giustizia per le vittime, dato il carattere offensivo che hanno tesi che mettono in discussione l'esistenza e la gravità di crimini come il genocidio o quelli contro l'umanità, si mette in evidenza la straordinarietà di eventi tragici, quali la Shoah.

La memoria di simili atrocità e la necessità di tutelare i diritti umani sono elementi che appartengono alla nuova identità europea (a ribadire solennemente la soluzione di continuità rispetto alle complicità che supportarono la Germania nazista nello sterminio).

Ciascuna delle considerazioni sopra riportate è certamente condivisibile, ma la domanda che occorre porsi è se lo strumento adeguato alla tutela dei valori primari in gioco possa essere rappresentato da una norma che preveda una pena per chi si faccia portatore di affermazioni contraddittorie con la detta verità storica. Non rischiamo piuttosto per tentare di tutelare dei valori fondanti di metterli in contrapposizione tra loro?

² Cfr. il disegno di legge n. 1694 presentato in Parlamento, XV legislatura, il 5 luglio 2007.

³ Anche il Regno Unito, l'Olanda, (che prevede come condotte punibili l'incitamento all'odio e alla discriminazione razziale), Danimarca (art. 266 lett. b c.p.), Finlandia (art. 8 c.p.), non prevedono una fattispecie apposita di negazionismo.

⁴ Cfr. per un esame comparato delle legislazioni e della giurisprudenza sul reato di negazionismo FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012.

2. Le ragioni del no.

In questo brevissimo contributo ci limiteremo ad elencare alcune ragioni che contrastano con l'introduzione nel nostro ordinamento di un'ipotesi criminosa di tal fatta.

2.1. La libertà di pensare il Male.

In primo luogo la norma che prevede il negazionismo come reato interviene nella materia della libertà di pensiero e di opinione, limitandola e lo fa completamente al di fuori dello schema dell'istigazione. Solo quest'ultimo è il parametro costituzionale di compatibilità, secondo risalenti insegnamenti della nostra Corte Costituzionale⁵, che giustifica l'intervento del diritto penale nella materia. Nessun dubbio, inoltre, che qualsiasi manifestazione scritta o verbale di negazionismo che si collocasse su questo versante, creando un pericolo per l'ordine pubblico, avrebbe varie possibilità di essere sussunta in fattispecie penali già esistenti nel nostro ordinamento (e peraltro lo stesso disegno di legge ne prevede espressamente una forma aggravata).

E, si noti, lo schema proposto che introduce una fattispecie autonoma si colloca anche al di fuori di quelle figure criminose previste dalla legge del 1952 che sanzionavano il richiamo del regime fascista attraverso l'apologia dei suoi simboli, norme incidenti certamente sulla libertà di pensiero, ma legittimate dalla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (che vieta la "riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista"), in nome del ripudio del passato regime e della protezione del nuovo ordinamento democratico⁶.

Nel caso in esame non si tratta infatti di sanzionare forme apologetiche dei crimini, ma appunto la „negazione“ di un fenomeno : affermazione che certamente riduce le responsabilità del nazismo e la portata criminale dei fatti accaduti – negando cioè il genocidio – senza peraltro che ciò implichi necessariamente alcuna forma di plauso dell'accadimento. Quest'ultima, lo ripetiamo, potrebbe venire altrimenti sanzionata, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata del delitto di apologia⁷.

Il „negazionismo“ si manifesta e verrebbe represso dunque come un pensiero puro – se è consentito l'uso dell'aggettivo rispetto a tesi che si presentano miserabili da un punto di vista storico e politico – di cui verrebbe sanzionata la presentazione (e, stando al disegno di legge, senza neppure richiedere il requisito della pubblicità⁸).

⁵ Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 65/1970.

⁶ Dando attuazione a tale previsione il nostro legislatore, con la legge 645 del 1952, ha introdotto il delitto di apologia di fascismo (art. 4).

⁷ Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/1970.

⁸ Il requisito della pubblicità è previsto dalle diverse legislazioni nazionali e dalla Decisione Quadro che accanto a tale requisito esige che le condotte siano *dirette* contro un gruppo di persone (...) e che i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo. La Decisione Quadro si attesta dunque su tale limite.

Difficile non avanzare dubbi di costituzionalità rispetto a una fattispecie così congegnata e non segnalare i pericoli insiti in un uso siffatto del diritto penale nella materia della libertà di pensiero e di opinione.

2.2. Un'espansione anomala del diritto penale.

Lo schema contenuto nel disegno di legge che qui si commenta conferma, in generale, una dinamica espansiva del diritto penale e, nello specifico, presenta una capacità espansiva in altri settori dell'ordinamento, col pericolo che una categoria che si riteneva obsoleta – come i reati di opinione – riemerge in un contesto profondamente mutato. Se si accetta che la libertà di pensiero possa venire limitata penalmente al fine di 'tutelare' la verità ufficiale di un fenomeno storico tale prospettiva può riproporsi ben al di là del fenomeno della Shoah.

Già la stessa norma proposta allarga la portata del negazionismo – in linea con la tendenza espansiva espressa dalla Decisione Quadro- a chi nega „l'esistenza di crimini di genocidio e crimini contro l'umanità“. Si tratta chiaramente di un richiamo astratto (senza alcun riferimento a chi dovrebbe qualificare gli eventi come crimini internazionali). Il nostro legislatore si appropria dunque della nuova fisionomia del reato di negazionismo, che emerge dalla norma europea, e che estende la fattispecie a crimini del passato e a crimini del presente. Il testo europeo, infatti, oltre ai crimini previsti dallo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, menziona anche i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale. La fattispecie europea di negazionismo subisce pertanto un'estensione non solo quanto all'oggetto della tutela, ma anche rispetto alla dimensione temporale dei crimini di cui si occupa: non si tratta più esclusivamente di fatti collocabili nella storia europea, appartenenti a una pagina già letta e sedimentata in questa chiave del nostro passato, ma anche di crimini attuali o appartenenti a un passato prossimo e ancora oggetto di decodificazione storica.

Tale formula introduce poi ulteriori elementi problematici. Da un lato, infatti, si colloca la negazione di un fatto storico definito, dall'altro la negazione di categorie giuridiche entro le quali possono essere sussunti i fatti storici. Ma chi compie tale operazione? Come e quando avverrà questa cristallizzazione storica? E sarà ad opera di Tribunali internazionali o da parte di Tribunali nazionali?

Aldilà dell'infelicità della formulazione viene comunque reso evidente dallo schema della fattispecie proposta come il tema si allarghi, ben al di là del genocidio del popolo ebraico attuato dal regime nazista durante il secondo conflitto mondiale, ad altri crimini.

2.3. *La ricerca storica non passa in giudicato.*

L'introduzione di una figura delittuosa così come formulata nel disegno di legge, farebbe divenire lo strumento penale inevitabilmente un presidio allargato di verità ufficiali alle quali si dovrebbe piegare ogni valutazione storica, sulla base di una decisione del giudice penale.

Inoltre, l'accettazione e la legittimazione di 'nuovi' reati di opinione potrebbero costituire un cavallo di Troia per introdurre degli altri, in altre materie, come ad esempio, nel settore della lotta al terrorismo internazionale, come tra l'altro già sollecitato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo⁹.

Se la verità ufficiale fosse demandata all'accertamento del giudice nazionale (ma in diversa misura anche internazionale) verrebbe comunque stravolto lo strumento tipico dell'accertamento penale – il processo – e il ruolo degli operatori che ne sono protagonisti. La procedura penale motiva i suoi tempi, disciplina le sue cadenze rituali e le sue garanzie avendo come prospettiva teleologica l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Può avvenire che il giudice debba inserire i fatti in un quadro circostanziale, che definisce la responsabilità dell'imputato, ne qualifica la condotta e gli eventi che da essa sono scaturiti, consente di individualizzare la sanzione. Si tratta però di un accertamento incidentale e strumentale, limitato dalla stessa cultura degli operatori che non hanno né gli strumenti né il tempo né i modi per operare un vaglio secondo gli ordinari canoni di scientificità che sostengono l'accertamento storico.

Anche lo strumento peritale di cui il giudice penale si può avvalere difficilmente si dimostrerà adeguato: essendo irriducibile l'antinomia tra la complessità tipica di tali valutazioni storiche e la riduzione schematica necessaria a farne uno strumento operativo per l'enunciato scopo del processo.

2.4. *Una norma in effettiva.*

Il fenomeno che la norma sarebbe destinata a reprimere è del tutto residuale rispetto ai conflitti che agitano il tessuto sociale: a differenza di altri paesi Europei, le voci negazioniste nel nostro Paese sono isolate e afone. La loro comparsa sui media si lega paradossalmente più alla discussione sulle norme di contrasto che a un effettivo spazio nella pubblica opinione.

Si tratterebbe allora di una norma simbolica¹⁰, nel senso negativo di tale accezione, come paradigma dell'ineffettività, un giorno della memoria collocato

⁹ *Convention for the Prevention of Terrorism*, Council of Europe, 16 maggio 2005, *European Treaty Series*, n. 196.

¹⁰ Sul negazionismo come esempio di diritto penale simbolico cfr. DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4/2008 pp. 1546 ss; CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie*

nell'ordinamento penale. In tale caso l'obiettivo prevalente non è la punizione del reo per l'offesa portata agli interessi individuati, quanto il *potere evocativo* della norma come della punizione, la *sanzione* che richiama nella condanna il valore in nome del quale essa è stata comminata. Il diritto penale interviene dunque con finalità puramente simboliche per tutelare e ricomporre una identità collettiva, proteggendo e stabilizzando la memoria pubblica: ne sancisce l'importanza attraverso la norma e la pena. Il legislatore penale si fa, nella sostanza, portatore di *un messaggio* e non vindice della protezione di un interesse meritevole di tutela.

Una norma simile, inoltre, come già mostrato da alcuni processi ai negazionisti (si pensi, ad esempio, al processo a John Irving), pare destinata, se applicata anche in un solo processo, a fungere da megafono proprio a quelle tesi, che trarrebbero dallo spettacolo mediatico del processo penale ragione per trovare nuovi adepti, attirati anche solo dal carattere „persecutorio“ dell'iniziativa giudiziaria. E al contempo come tutte le norme-manifesto destinata nella sua ineffettualità a provocare guasti irreparabili, fungendo da precedente negativo in una materia sensibile per le libertà democratiche come quella della libertà di opinione.

Lo strumento penale è inadeguato a fungere da presidio della „memoria storica,, dei genocidi, dei crimini contro l'umanità (rispetto ad avvenimenti sui quali tra l'altro gli storici stanno ancora dibattendo) perché lo stesso presupposto della tutela, come già evidenziato, è irriducibile al giudicato.

2.5. L'esistenza del reato in altri ordinamenti e il preteso vincolo europeo alla sua introduzione.

Corrisponde al vero che in molti Paesi europei sono state previste fattispecie penali di negazionismo: peraltro con discipline molto diverse tra loro e che hanno dato luogo anche a quesiti e interventi sulla loro legittimità costituzionalità. In Spagna il *Tribunal Constitucional* del 7 novembre 2007 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 607 comma 2 c.p., che punisce espressamente i fenomeni di negazionismo¹¹; e, più di recente va segnalata la *Décision* del *Conseil constitutionnel* francese, che ha impedito l'entrata in vigore della legge tesa a punire la negazione del genocidio armeno¹².

In ogni caso l'esistenza della fattispecie di negazionismo in altri Paesi non giustifica l'introduzione dello stesso reato nel nostro ordinamento. Ed anzi, in tale caso,

costituzionali, in Dolcini - Paliero (dir.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 149; ROXIN, *Was darf der Staat unter Strafe stellen?*, in Dolcini - Paliero (dir.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, 731; con riferimento alla legislazione europea cfr. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Collana «Università Statale di Milano. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto e procedura penale», n. 38. Milano, Giuffrè, 2007, 98.

¹¹ Su questa decisione cfr. BILBAO UBILLOS, *La negación de un genocidio no es una conducta punible (comentario de la STC 235/2007)*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 85, gennaio-aprile 2009, p. 314; VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, , 224 e ss.; si veda infine, – anche per opportuni richiami – FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., 111 ss..

¹² *Conseil constitutionnel, Décision*, 28 febbraio 2012, n. 2012-647 DC.

l'assenza di una ipotesi delittuosa autonoma può persino costituire un vanto del nostro ordinamento e dell'impianto di garanzie che assistono la libertà di manifestazione del pensiero nel nostro testo costituzionale.

Si afferma, poi, che un dovere di prevedere una norma capace di punire tali proclami esiste in virtù della già citata Decisione Quadro dell'Unione Europea, che obbliga gli Stati membri ad introdurre una fattispecie di negazionismo.

Tuttavia il disegno di legge non sembra rispettare questa indicazione. Infatti, il vincolo europeo, non prevede un puro reato di opinione, ma contempla necessariamente una componente istigatoria (v. *supra*). La Decisione Quadro, non pone pertanto l'obbligo di punire il negazionismo *tout court*, ma solo quando sia il presupposto di componenti istigatorie. Se dunque l'Unione Europea vincola rispetto all'*an*, lascia tuttavia agli Stati una ampia discrezionalità sul *quomodo*¹³, prevedendo che lo schema di costruzione della fattispecie debba riportarsi ad uno schema di pericolo. Si prevede inoltre la facoltà per gli Stati membri di limitare ulteriormente le ipotesi di condotte punibili. Una clausola c.d. "di pericolo", infatti, è stata inserita nel comma 2 dell'art. 1 della Decisione Quadro, in cui viene specificato che "ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi". Nessuna di queste indicazioni sembra essere presente nel disegno di legge.

E ancora: se si mantiene come parametro la Decisione Quadro, la norma contenuta nel disegno di legge introduce una disposizione che va ben più in là di quanto non chieda il legislatore comunitario. Da un lato estende troppo l'area della punibilità (non prevede alcuna clausola limitativa o soglia di offensività, come fa, invece, la Decisione Quadro), dall'altro troppo poco (come si è già evidenziato non si prevede la punibilità di condotte minimizzatrici – anche grossolane-, ne giustificatrici che, se idonee ad istigare, fanno parte del vincolo europeo).

Il vincolo di protezione imposto dalla Decisione Quadro suggerisce un'ulteriore osservazione: i comportamenti che quest'ultima richiede di punire, se pericolosi, sono già sanzionati da norme, presenti nel nostro ordinamento, quali l'articolo 414 c.p., che prevede l'apologia di delitto e l'istigazione a delinquere o la diffusione di idee razziste¹⁴.

¹³ Cfr. LOBBA, *La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo*, in *Ius17@unibo.it*, n. 3/2011, pp. 109 ss., il quale, proprio in considerazione della definizione di negazionismo accolta dalla Decisione quadro, nonché della portata restrittiva delle varie clausole opzionali che possono essere inserite dagli Stati membri in sede di trasposizione, conclude sostenendo la limitatezza degli obblighi posti al legislatore interno.

¹⁴ FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit, 22 ss..

3. I pensieri miserabili si combattono con i pensieri nobili.

Un'ultima considerazione. Siamo profondamente convinti che i pensieri miserabili si combattano con i pensieri nobili¹⁵.

L'offensiva negazionista, presente in Europa, ci mette di fronte ad un fenomeno grave e complesso.

Il problema che il negazionismo ci pone col suo diffondersi, e che giustifica il forte allarme sociale da esso suscitato, deve essere considerato di natura anzitutto *politica*.

Di fronte ai negazionismi appare problematico invocare lo strumento penale per le ragioni sopra sottolineate.

Sembra altrettanto rischioso irrigidire la verità nello strumento giuridico e chiedere che venga, attraverso un processo penale, cristallizzata una consapevolezza storica in una sentenza passata in giudicato. In proposito condividiamo le note e la fiducia riposta in altri strumenti da Carlo Ginzburg¹⁶. Lo storico italiano, riprendendo una domanda retorica centrale posta da Yoseph Hayim Yerushalmy nel suo saggio sugli *"Usi dell'oblio"* afferma: "E' lecito pensare che il contrario di "oblio" non sia "memoria", ma giustizia?"¹⁷ Ginzburg ritiene che nel momento in cui si contrappone all'oblio la giustizia nelle Corti, la vittoria è dell'oblio¹⁸.

Non si tratta di una opinione isolata. Non a caso, già nel 2007, numerosi tra i più conosciuti storici - tra i quali Marcello Flores, Paolo Ginsborg, Carlo Ginzburg, Sergio Luzzatto, Claudio Pavone e Mariuccia Salvati - opponendosi al disegno Mastella, che abbiamo sopra citato, sottolineavano di essere preoccupati, che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale rilevante (il negazionismo e il suo possibile diffondersi tra i giovani) attraverso la minaccia della reclusione". E indicavano tra le ragioni della loro contrarietà tra le altre il fatto che "si stabilisca una verità di Stato in fatto di passato storico che rischia di delegittimare quella stessa verità storica che si vorrebbe tutelare." Indicando come unica risorsa "una costante battaglia culturale, etica e politica della società civile, per creare gli unici anticorpi capaci di respingere le posizioni negazioniste".

¹⁵ Così anche il comunicato dell'Unione delle Camere Penali del 16 ottobre 2013 secondo cui: "A coloro che negano la Shoah bisogna rispondere con le armi della cultura, e, se si vuole, con la censura morale, ma non con il codice penale".

¹⁶ Lo storico Carlo Ginzburg é intervenuto anche nel dibattito a proposito di questo disegno di legge, mostrando tutti i rischi che accompagnano una simile proposta. Cfr. FIORI, [La verità e la legge](#).

¹⁷ YERUSHALMY, *Usi dell'oblio*, in Yerushalmi - Loraux - Mommsen - Miner Vattimo, *Usi dell'oblio*, Pratiche editrice, Parma, 1990, 24.

¹⁸ GINZBURG, *Beweis, Gedächtnis, Vergessen*, in «Memory», 30, 2002 (*Werkstatt Geschichte*), pp. 50-60.

Contributo Prof. LUZZATTO

Professore ordinario di Storia moderna, Università di Torino

«La storia non è una religione»: lo storico non accetta alcun dogma. «La storia non è la morale»: lo storico non premia né condanna, ma spiega. «La storia non è un oggetto giuridico»: in uno Stato libero, definire la verità storica non appartiene a un Parlamento né a un tribunale. Altrettanti principi enunciati da alcuni fra i maggiori storici francesi, nel 2005, in un appello che ha fatto epoca, *Liberté pour l'Histoire*. Oggi, dall'Italia, noi ci uniamo a loro nel chiedere: libertà per la storia.

Come cittadini e come storici, ci schieriamo contro una legge - in discussione e approvazione in questi giorni al Senato – che vuole punire con la reclusione da uno a cinque anni chiunque nega l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità.

Siamo sinceramente preoccupati che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale certamente rilevante (il negazionismo e il suo possibile diffondersi soprattutto tra i giovani) attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna.

Affrontare la questione del negazionismo sull'onda emotiva suscitata dagli avvenimenti di questi giorni rischia di non porre attenzione alle conseguenze che questa legge potrebbe avere se fosse applicata davvero.

Nei paesi in cui sono state utilizzate, le leggi antinegazioniste hanno offerto - attraverso la copertura mediatica dei processi cui hanno dato luogo - una tribuna per la propaganda di tesi ignobili altrimenti completamente ignorate dall'opinione pubblica: perché cadere in questo tranello?

La strada della verità storica di Stato, che è propria dei regimi totalitari, non ci sembra utile per far crescere coscienza e consapevolezza dei crimini del passato, ma rischia di trasformare in paladini della libertà d'espressione coloro che osano pronunciare giudizi contrari non solo alla verità storica ampiamente acclarata ma allo stesso buon senso.

Questa legge è innanzitutto ambigua, di difficile interpretazione e di ancor più difficile attuazione. Spetterà in questo modo al giudice decidere se vi è stata una negazione di qualche genocidio o crimine di guerra e contro l'umanità; e spetterà quindi a lui stabilire quali siano i massacri che corrispondono a queste categorie. Su quale base? Sulle decisioni di un tribunale internazionale già passate in giudicato, ad esempio a Norimberga, nei tribunali per il Rwanda e l'ex Jugoslavia, nella Corte penale internazionale? O anche in tribunali nazionali (per i quali, ad esempio, è genocidio quello commesso dai militari argentini in Argentina ma non quello commesso dai Khmer rossi in Cambogia)? Ancora più difficile, e pericoloso, è il discorso per quanto riguarda i crimini di guerra, sia rispetto al passato sia rispetto al presente (si pensi ad esempio alla diversa e opposta valutazione fatta da organismi internazionali – commissioni d'inchiesta delle Nazioni Unite – sull'invasione israeliana di Gaza o sull'uso dei gas in Siria).

Non potremmo invitare a parlare in Italia giuristi che ritengono che quello di Srebrenica non è stato un genocidio, dovremmo espungere dalle biblioteche i libri che non accettano di usare genocidio per il massacro degli armeni. Ma dovremmo anche mandare in prigione giovani (e meno giovani) ignoranti che ripetono giudizi demenziali su fatti di cui non sanno e non capiscono

nulla. Se il loro obiettivo è quello di istigare alla violenza, di fomentare il razzismo, di creare un clima di odio etnico o religioso o di denigrare le vittime, le leggi per impedirlo, per scoraggiarli ed eventualmente per punirli ci sono già.

Siamo sicuri che siano necessarie nuove leggi, che rischiano di mettere in discussione libertà di espressione, libertà di ricerca, dibattito critico (studiosi di tutto il mondo, giuristi, storici, antropologi, continuano a discutere su quale sia la giusta definizione di genocidio senza trovare una risposta condivisa), perché non si riescono ad applicare quelle che già esistono e che, colpendo l'incitazione all'odio e l'apologia del razzismo, contengono già gli strumenti per sanzionare chi utilizza il negazionismo con questa finalità? Pensiamo davvero sia utile sostituire il codice penale ai manuali di storia?

Se non si è riusciti in questi ultimi anni a far qualcosa per debellare il negazionismo non è stato per una carenza legislativa: ma perché le leggi esistenti non vengono applicate (e nessuno garantisce che in questo caso ciò avvenga) e perché non si è voluta prendere nessuna iniziativa forte e importante – di carattere educativo, culturale, sociale – che avrebbe potuto aiutare contro il negazionismo. Fare una legge crea la perversa convinzione che il problema sia risolto, e quindi possa essere accantonato e rimosso. Mentre occorrerebbe una incisiva campagna educativa, nelle scuole e nei mezzi di comunicazioni di massa, chiamando a partecipare l'intera società. Il razzismo si sconfigge con l'educazione, la cultura e la ricerca; le manifestazioni di odio e apologia di razzismo con le leggi che già esistono. È la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno isolare le posizioni negazioniste. Che lo Stato aiuti la società civile, senza sostituirsi ad essa con una legge che rischia di essere inutile o, peggio, controproducente.

Contributo Prof. CANFORA

Gentile Presidente della Commissione giustizia On. Nitto Francesco Palma,

La ringrazio per l'invito alla audizione informale di martedì 25 marzo, relativa all'esame del disegno di legge n. 54.

Approfitto della possibilità offertami dal Suo invito di inviare per iscritto una breve riflessione.

Mi rendo conto del carattere delicatissimo della materia e del rischio di formulazioni troppo schematiche. Ho in mente i commenti, molto ben soppesati e certo anche sofferti, scritti da illustri colleghi nella stampa nazionale, allorché mesi addietro si dibatté pubblicamente del problema. Ho in mente soprattutto una formulazione di principio: non è sensato un divieto riguardante la formulazione di opinioni ancorché aberranti.

Nella fattispecie converrà sempre distinguere tra l'incitamento a commettere un reato e la riflessione aberrante intorno a comportamenti definibili come reato. Non è facilissimo separare nettamente le due cose. Si potrebbe infatti ragionevolmente argomentare che una riflessione assoltrice dell'olocausto finisce con l'essere, sia pure indirettamente, un incitamento a commettere atti conformi a quel gigantesco episodio di odio razziale.

Altro problema pone il cosiddetto negazionismo. Esso infatti nega o tenta di negare o cerca di minimizzare l'entità dell'olocausto: dunque implicitamente ammette che l'olocausto fu un crimine, ma si sforza di dimostrare (con argomenti mendaci) che esso non fu commesso. Perseguire a termini di legge codesta strategia pseudo-storiografica di tipo negazionista appare poco giustificabile: si tratta di pessima storiografia, non già di incitamento a «commettere atti di discriminazione per motivi razziali etnici etc.». È evidente che una legge che si proponga di vietare la cattiva o pessima storiografia non avrebbe alcun senso né giustificazione. Non dimentichiamo la decisione saggia presa in Israele di pubblicare il *Mein Kampf*; la motivazione fu: il male va conosciuto, non nascosto.

Con molti cordiali auguri di buon lavoro

Luciano Canfora

Il negazionismo.

Il negazionismo ha radici politiche complesse: c'è un negazionismo di ultra sinistra e un negazionismo di ultra destra, filo nazista. Ho letto scritti di negazionisti, ma non ho mai fatto ricerche specifiche su questo fenomeno.

Come ho avuto già occasione di dire pubblicamente, considero il negazionismo moralmente e politicamente spregevole, e irrilevante da un punto di vista intellettuale. Le tesi dei negazionisti non costituiscono una sfida per gli storici, da nessun punto di vista.

La proposta di legge.

Ritenevo, e ritengo, che questa proposta di legge fosse da respingere per due o tre motivi. Il primo è di principio: porre limiti alla ricerca o alla formulazione dei risultati di una ricerca costituirebbe un precedente molto grave – anche se nel caso dei negazionisti non c'è ricerca, ma solo menzogne e infamie. E a questo punto la discussione potrebbe considerarsi chiusa.

Ma ci sono altri motivi legati al contesto che vanno tenuti comunque presenti per capire pienamente il fenomeno di cui stiamo parlando. La proposta di legge andrebbe incontro alla ricerca della pubblicità che muove questi personaggi, consentendo loro di presentarsi come dei perseguitati, come dei martiri. Ho l'impressione che i negazionisti non aspettino altro.

C'è poi un punto che sfugge alla pubblica opinione, perché legato in maniera specifica al mestiere dello storico. La ricerca storica non si muove necessariamente in una prospettiva di bianco/nero. Mi sono trovato, in un contesto accademico non italiano, a dover valutare una ricerca in cui veniva avanzata una tesi che nel mio giudizio ho definito un esempio di negazionismo *soft*, morbido, implicito. Portare un caso del genere in tribunale mi sembrerebbe una follia. In questo contesto ho evocato anche il paradosso del *sorite* (del mucchio o dell'uomo calvo) proposto dai sofisti greci. Se togliamo un capello ad un uomo diventa calvo? E se ne togliamo due, se ne togliamo tre? Nel caso di cui stiamo parlando il sofisma ha implicazioni terribili. Ma entrare in disquisizioni del genere su un tema come questo mi pare del tutto inappropriato.

Per quello che so, l'esperienza fatta nei paesi in cui si è introdotto il reato di negazionismo si è rivelata negativa. In ogni caso stupisce il silenzio dei politici che, dopo aver avanzato il progetto di legge, non hanno cercato di difenderlo dalle critiche sollevate da storici e da giuristi.

Rispetto al reato di apologia del fascismo.

Il reato di apologia del fascismo è formulato in maniera molto ampia. Non sono un tecnico del diritto, e non ho la competenza che mi consentirebbe di esprimere un giudizio su questo punto. Ma mi pare che aggiungere una specificazione riferita al negazionismo sarebbe non solo inutile ma dannoso, per i motivi già detti.

Affermazioni di tipo negazionista esistono, sono esistite e presumibilmente esisteranno. L'antisemitismo (che, come si sa, è in ascesa, anche in Italia) alimenta affermazioni del genere. Ma una legge non basterebbe a scoraggiarle.

Come combatterlo.

Il terreno su cui combattere il negazionismo è certamente la scuola. Mi rendo conto che dicendo questo si propone agli insegnanti un compito difficilissimo: spiegare a persone giovani come si sia arrivati (non solo nel caso degli ebrei) allo sterminio di esseri umani da parte di esseri umani. "Spiegare", o "cercare di spiegare": di fronte a eventi come questi qualcosa resiste alla spiegazione. Ma bisogna far capire che si tratta di eventi umani, evitando pseudospiegazioni religiose o pseudoreligiose.

Post-scriptum

Vorrei aggiungere due precisazioni a proposito dell'intervento di Donatella Di Cesare.

a) Il negazionismo, in quanto negazione di un evento storico, chiama in causa anzitutto gli storici – anche se riguarda chiunque e, in linea di principio, coinvolge chiunque. Un grande storico, Pierre Vidal-Naquet, i cui genitori erano stati uccisi ad Auschwitz, scrisse un saggio straordinario per analizzare le radici politiche delle tesi menzognere dei negazionisti – e per confutarle. La confutazione non era necessaria. Lo sterminio degli ebrei europei è un fatto documentato come pochi altri. Come si sa, gli storici si accostano alla realtà da un punto di vista specifico; le loro affermazioni sono sempre, *in linea di principio*, revocabili. Entro questi limiti, che legittimano le pretese scientifiche della storia, l'affermazione “lo sterminio degli ebrei europei è esistito” è una verità oggettiva (scrivo il sostantivo e l'aggettivo senza virgolette).

b) Nell'ambito della ricerca storica possono presentarsi casi di negazionismo ambiguo, non dichiarato, dalla fisionomia apparentemente rispettabile, molto diverso da quello dei siti internet. Come ho detto nel mio intervento, l'idea di portare questi casi ambigui in tribunale è semplicemente assurda.

Il negazionismo non è un'opinione (qui concordo con Donatella Di Cesare): è una menzogna. Per i motivi che ho esposto sopra ritengo che non si debba trasformare questa menzogna in un reato.

24 marzo 2014

Contributo Prof. SACERDOTI

Dopo il ritorno in Commissione del ddl n. 54 (Sen. Amati ed altri) si possono fare le seguenti considerazioni a sostegno della approvazione di una norma che incrimini penalmente il negazionismo, peraltro

con un testo attento a non comprimere la libertà di espressione delle proprie opinioni, nell'ambito (non privo di limiti e vincoli) in cui essa è costituzionalmente tutelata, e

quindi - preferibilmente - come specificazione della repressione già esistente dell'incitamento all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, religiosi, etnici (L.205 /1993 "Mancino"), secondo l'impostazione iniziale del ddl 54 e non, come approdato in Aula, quale distinta fattispecie di apologia.

Premessa

1. La proposta di punire il negazionismo dei crimini nazisti, in particolare il genocidio del popolo ebraico appare doverosa per varie ragioni. Essa mira a contrastare uno dei più gravi fenomeni di incitamento all'odio ed alla discriminazione anti-semita, consistente nel negare l'esistenza stessa della Shoah (e degli altri gravi crimini nazisti perpetrati nel 1939-45), incolpando in ultima analisi le vittime (loro famigliari e discendenti) di inventarsi il genocidio che le ha colpite, per fini "inconfessabili", per suscitare verso di loro riprovazione e odio.
2. Con il negare la più evidente verità storica in modo spudorato, i negazionisti ingiuriano e offendono la dignità delle vittime, intendono valorizzare il nazismo e cercano di ribaltare le basi democratiche dello Stato e della società italiana nata dalla distruzione del nazi-fascismo e dalla resistenza. Al di là dell'apparente negazione dei crimini, il negazionismo ne fa l'apologia. Inoltre le offese a minoranze o a specifici gruppi su base religiosa, etnica, nazionale o altra minano le basi della convivenza civile.¹
3. Il negazionismo purtroppo esiste e causa allarme sociale, specie nella sua dimensione via web.
4. Allo stesso tempo bisogna naturalmente essere attenti a non limitare il legittimo dibattito di opinioni in sede politica e di ricerca storica, a non imporre alcuna "verità di

¹ "Nella "definizione operativa" dell'antisemitismo (2008) da parte dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali di Vienna (FRA) è incluso "negare il fatto, l'estensione e i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l'intenzionalità del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazionalsocialista e dei suoi sostenitori e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (Olocausto)"

Stato" e a non dare il destro ai negazionisti per considerarsi vittime. E' quindi necessaria un'attenta valutazione e bilanciamento dei diversi interessi in presenza. Questo include la consapevolezza dei limiti della repressione penale, ma anche l'importanza di contrassegnare come gravemente riprovevoli manifestazioni di odio mistificanti quali la menzogna spudorata che i più gravi crimini di massa che hanno insanguinato l'Europa contemporanea, storicamente e giudizialmente accertati, non siano mai accaduti, siano una invenzione. Contro tali crimini, sempre accompagnati e preceduti da propaganda e istigazione a commetterli e giustificazioni a favore dei loro pianificatori e autori, gli ordinamenti liberi hanno reagito con il Tribunale di Norimberga (1945), la convenzione contro il crimine di genocidio (1948), l'istituzione della Corte Penale Internazionale per perseguire penalmente su scala mondiale gli autori, anche e soprattutto se capi di Stati e di forze armate, spesso protetti da immunità e omertà (1998).

Il quadro giuridico europeo e comparato

5- La DECISIONE QUADRO 2008/913/GA1 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU UE 6.12.2008 L 328/55), che vincola gli Stati membri a reprimere il negazionismo entro limiti ben precisi, nell'ambito delle azioni contro il razzismo e la xenofobia, ha tenuto pienamente conto dei vari valori in presenza ed è stata adottata all'unanimità dopo lungo dibattito.

6 - Essa prescrive:

che siano puniti quali reati (Art.1):

(a) il *pubblico incitamento alla violenza o all'odio* contro un gruppo di persone o membri di tale gruppo definito su base di razza, colore, religione, ascendenza, credo o origine nazionale o etnica; (b) la *diffusione e distribuzione pubblica* di scritti, immagini o altro materiale contenente espressioni di razzismo o xenofobia (due fattispecie già repressa in Italia dalla L.205/93), anche:

(e) *la pubblica apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio*, o contro l'umanità, i crimini di guerra come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (ait. 6,7,8) e (d) i crimini di cui all'art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, quando i comportamenti siano posti in essere *in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio* nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

- Nonché la "istigazione e la complicità" negli stessi (Art.2)

Inoltre prescrive:

- che tali reati siano puniti con sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive", in particolare "con sanzioni penali che prevedono la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni" (Art.3).
che tali reati siano perseguibili d'ufficio (art.8: "Avvio delle indagini o dell'azione penale")

7. La Decisione Quadro 2008, che ha l'efficacia di una Direttiva UE, doveva essere attuata dagli Stati membri nel termine (che era già stato oggetto di proroghe) del 5 dicembre 2013. Molti Stati membri che già non avessero una simile legislazione l'hanno introdotta, il che rende più urgente l'allineamento del nostro ordinamento in materia.

Come attuare in Italia la Decisione UE 2008/913

8. L'impostazione originaria del ddl.54 di inserire il nuovo reato nell'ambito della normativa anti-razzismo appare preferibile, considerata l'impostazione della Decisione UE 2008/913 che non chiede che si reprima il negazionismo in sé, come mera apologia o affermazione, ma in quanto accompagnato da o manifestazione di violenza o odio (*"pubblica apologia, negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio o contro l'umanità...di cui all'art. 6 dello Statuto del tribunale di Norimberga ...quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza e all'odio nei confronti di un gruppo o un suo membro "*)
9. Pare preferibile quindi inserire la nuova disposizione nel quadro della "Legge Mancino" (L. 203/1993 di modifica alla L. n. 654/75 di attuazione della Convenzione ONU contro la discriminazione razziale), come previsto nel testo iniziale del ddl. piuttosto che come nuova figura di apologia di reato (art. 414 c.p.) secondo quanto previsto nel ddl modificato rinviato all'Aula.
10. Il ddl originario operava in questa direzione e dovrebbe essere ripreso, eventualmente semplificandolo (ma prevedendo la punibilità d'ufficio). Il reato di negazionismo dei gravissimi reati (crimini internazionali) indicati nella Decisione dovrebbe essere limitato, come consente la stessa, a quelli elencati nello Statuto del Tribunale di Norimberga, e quindi riferita al periodo 1939-45 in Europa. Evitando invece il riferimento ai reati elencati nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998, si evita il rischio di penalizzare il negazionismo di reati in parte non ancora sanzionati internazionalmente e verificatisi nei contesti più vari e più lontani.
11. In ogni caso il negazionismo non sarebbe perseguito come mera apologia, al limite del reato di opinione, ma solo quando espresso in modo da fomentare odio o violenza etnica, razziale o religiosa. La mera espressione di idee pur false e assurde non sarebbe in sé così repressa.
12. Va pure sostenuta l'introduzione di norme specifiche contro il reato via internet (peraltro già punito), con adeguati poteri alla Polizia postale (come previsto nel DDL 54

originario anche in attuazione del), con l'aggiunta dell'oscuramento anche cautelare dei siti (come per quelli pedo-pornografici)."

Apologia dei crimini internazionali e libertà di opinione: un contrasto inesistente

13. Prima di concludere non vorrei sottrarmi ad una doverosa risposta a coloro che, autorevolmente ed in perfetta buona fede, si sono espressi contro il reato di negazionismo, a difesa della libertà di opinione di qualunque idea e della libertà di ricerca storica, invocando contro il negazionismo - pur se espressione di concetti manifestamente infondati - un'azione limitata al piano culturale ed educativo.
14. A prescindere che contro la propalazione malevola e tendenziosa di tesi chiaramente infondate l'azione culturale ed educativa a poco vale, osservo che il diritto internazionale (ONU e Consiglio d'Europa) e il diritto costituzionale dei paesi europei democratici non da protezione all'apologia dei crimini contro l'umanità, che ne istiga la legittimazione e la ripetizione ed è di per se idonea a destabilizzare l'ordinamento democratico.
15. Come ha scritto Luciano Violante, *Politica e menzogna*, Einaudi 2013, cap. IV.6 "La negazione della Shoah come reato", in base all'art.33 della Costituzione che tutela la libertà d'insegnamento "è libero l'insegnamento dell'arte e della scienza, non è libera la propalazione di menzogne" (a p.83). E ancora *"Per comprendere appieno la ragione del reato di negazione della Shoah bisogna tener conto che la democrazia in Europa si è salvata e, in alcuni casi, come quello italiano, si è costruita, proprio contro coloro che avevano fatto dello sterminio uno dei cardini della propria identità politica e storica...la menzogna politica che consiste nella negazione della Shoah si accompagna indissolubilmente alla riabilitazione del nazismo e alla banalizzazione delle sue efferatezze... punire la negazione della Shoah pone un limite di manifestazione del pensiero, ma quel limite è parte integrante della nostra democrazia, non è scindibile da essa e ne consente la pienezza"* (a p. 85-86).
16. La legittimazione della repressione penale in materia, senza che ne siano lese le libertà costituzionali di opinione ed espressione e le garanzie in merito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono state più volte ribadite. Precisamente:
17. In attuazione della Convenzione ONU per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, l'art. 8 della L. 9.10.1967 n. 962 dispone che:

² In esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione contro il *cybercrime*, relativo alla punizione penale degli atti di razzismo e di natura xenofoba compiuti attraverso sistemi informatici (Budapest 2003), non ancora attuata in Italia.

³ V anche ivi a p.70: *"Il negazionismo eredita dall'antisemitismo dell'Ottocento alcune idee-forza: le persecuzioni antiebraiche sarebbero frutto della "menzogna ebraica"*.

"Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 [atti diretti a commettere genocidio] è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da 3 a 12 anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa la apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente"

18. La Cassazione, I sez. pen. 29.3.1985 n.507, nell'unica sentenza nota di applicazione di tale reato ne ha pienamente sostenuto con nobili parole la legittimità: " 7/ *delitto preveduto e punito dall'art. 8 L. 962/67 (apologia di genocidio) è reato di pura condotta, che viene sanzionato per la sua intollerabile disumanità, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nelle coscienze civili ferite dai ricordi degli stermini perpetrati dai nazisti e dal calvario ancora tragicamente attuale di talune popolazioni africane ed asiatiche". L'idoneità della condotta ad integrare gli estremi del reato non è già quello di generare un improbabile contagio di idee e di propositi genocidari, ma quella più strutturalmente semplice di manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme ben identificate di falli di genocidio "*

19. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza (65831/01) che ha rigettato nel 2003 il ricorso del noto negazionista francese, lo scrittore R. Garaudy, ha affermato tra l'altro:

"E' indubbio che contestare la realtà di fatti storici chiaramente stabiliti, quali l'Olocausto, come fa il ricorrente nella sua opera, non appartiene in alcun modo ad un lavoro di ricerca storica relativo alla ricerca della verità. L'obiettivo e il fine di una tale impostazione sono totalmente diversi perché si tratta in effetti di riabilitare il regime nazional socialista e, in conseguenza, di accusare di falsificazione della storia le vittime stesse. Pertanto la contestazione dei crimini contro l'umanità appare come una delle forme più acute della diffamazione razziale contro gli ebrei e di incitamento all'odio nei loro confronti. La negazione o revisione di fatti storici di questo tipo rimettono in questione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono di natura a turbare gravemente l'ordine pubblico. Dato che attentano ai diritti altrui, tali atti sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell'uomo e i loro autori mirano incontestabilmente ad obiettivi del tipo di quelli proibiti dall'art. 17 della Convenzione [divieto di invocare i diritti riconosciuti dalla CEDU per mirare alla distruzione dei diritti altrui]. "

20. Nello stesso senso la recentissima sentenza della stessa Corte *Perincek c. Svizzera* del 17 dicembre 2013 (27510/08):

"gli avvenimenti tragici dell'umanità possono essere un fattore pertinente suscettibili di una restrizione da parte delle autorità della libertà di espressione. Anche ad ammettere, arguendo, che le affermazioni del ricorrente [negazione del

genocidio armeno] fossero protette dall'art. 10 della Convenzione [libertà di opinione] resta il fatto che questa forma di espressione può non essere più protetta quando è fonte di un pericolo chiaro e imminente di disordini, di infrazioni o di altre forme di violazione dei diritti altrui, per esempio quando è esercitato in modo tale da incitare alla violenza o all'odio" (par.15)

21. E ancora (par. 16) *"La repressione penale della negazione del genocidio è compatibile con la libertà d'espressione ed è anzi richiesta nel quadro del sistema europeo di protezione dei diritti umani. Infatti gli Stati parte della Convenzione hanno l'obbligo di proibire discorsi e riunioni che promuovono il razzismo, la xenofobia o l'intolleranza etnica e ogni forma di diffusione di queste idee, e di sciogliere qualsiasi gruppo, associazione o partito che li invocassero. Questo obbligo internazionale deve essere riconosciuto come principio di diritto consuetudinario, obbligatorio per tutti gli Stati, e come una norma imperativa alla quale nessuna regola di diritto nazionale o internazionale può derogare. Al Consiglio d'Europa la negazione del genocidio è considerata come una grave forma di diffusione del razzismo, della xenofobia o dell'intolleranza etnica o come un incitamento all'odio "*
22. In conclusione, in attuazione della Decisione UE del 2008 e nel pieno rispetto dei principi della nostra Costituzione e della Convenzione europea dei diritti umani, la repressione a livello penale del negazionismo dei crimini di cui allo Statuto del Tribunale di Norimberga che implicino incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza appare da parte del nostro paese senz'altro doverosa e non lesiva di altre libertà fondamentali, a prescindere da quella che potrà essere la sua applicazione in pratica.

Prof. Avv. Giorgio Sacerdoti

Presidente Fondazione CDEC Professore ordinario di diritto internazionale e europeo nell'Università Bocconi, Milano

La Sissco e la modifica dell'articolo 414 del codice penale

Contrastare il negazionismo: una comune responsabilità

Il punto di vista che vorrei qui illustrare riflette le opinioni presenti nella comunità scientifica degli storici contemporaneisti che si riconosce nella Sissco - Società italiana per lo studio della storia contemporanea - cui aderiscono circa 700 soci. E' la posizione già espressa dal nostro documento del 16 ottobre 2013, in occasione del settantesimo anniversario della razzia compiuta nel ghetto di Roma. Il documento, com'è ovvio, sintetizza opinioni diverse. Tra gli iscritti alla Sissco ci sono figure di spicco della Comunità ebraica e credo si possa dire che un forte senso di responsabilità civile è presente in molti soci. I motivi ispiratori della nostra presa di posizione, perciò, riguardano solo in parte la libertà di ricerca scientifica. Sia chiaro, in ogni caso, che non intendiamo difendere in nessun modo la libertà di "opinione" negazionista o il "diritto al negazionismo": proprio in quanto storici, infatti, siamo convinti che il negazionismo non rappresenti un'opinione scientifica e che non possa in alcun modo essere accolto nel dibattito storiografico.

I motivi della nostra presa di posizione concernono invece soprattutto l'utilità e l'opportunità, i vantaggi e gli svantaggi dei diversi strumenti - legislativi, sociali, culturali, pedagogici ecc. - per contrastare il negazionismo. Non abbiamo alcun dubbio, infatti, che anche in Italia il negazionismo rappresenti un fenomeno molto pericoloso e che vada fermamente condannato e contrastato. Non a caso, nel documento Sissco si legge che

"I soci della SISSCO si uniscono con intensa partecipazione al ricordo delle vittime della Shoah, in particolare di quelle della razzia del 16 ottobre 1943 a Roma e, più in generale, di tutti gli ebrei italiani vittime di quel genocidio. La Sissco si impegna a contribuire, attraverso l'attività dei suoi soci e con proprie iniziative, allo studio e alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla divulgazione della storia di tali vicende, nella convinzione che la conoscenza storica della Shoah costituisca un contributo importante anche per mantenere viva la memoria collettiva di questa grande tragedia. Manifestiamo, inoltre, viva preoccupazione per le espressioni attuali di antisemitismo, che assumono anche la forma di negazione radicale o di rimozione profonda della Shoah, ed esprimiamo pieno sostegno ai tentativi volti a contrastare tali fenomeni".

A riprova della concretezza di questo impegno faccio l'esempio del convegno su "*Shoah e negazionismo nel Web: una sfida per gli storici*" organizzato della nostra società che si terrà il 10 e 11 aprile prossimi e che si concluderà con una tavola rotonda dedicata proprio agli strumenti legislativi per contrastare il negazionismo in sala Zuccari.

Ho richiamato tutto questo per chiarire il retroterra delle osservazioni formulate dalla Sissco nei confronti della legge in discussione e per cui abbiamo chiesto che non venga approvato l'inserimento nell'art. 414 del codice penale del comma: "la pena di cui al comma 1 n. 1 si applica a chiunque nega l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità".

Desidero preliminarmente sottolineare che la Sissco nutre un profondo apprezzamento per quanti - come i senatori che hanno formulato e discusso questo comma - si impegnano nel dibattito politico e legislativo volto a contrastare il negazionismo. La Sissco non è affatto contraria per principio o in toto a qualsiasi intervento legislativo in questo campo. I suoi soci, in particolare, sono consapevoli dell'importanza anzitutto simbolica dell'adozione di una norma che colpisce il negazionismo. Ma il valore simbolico di un intervento legislativo presenta diversi problemi, come ha sottolineato l'Unione delle Camere penali, e non va sottovalutato l'esperienza fatta in altri paesi europei¹ circa il possibile effetto boomerang che può avere proprio di questo aspetto simbolico:

¹ "Esprimiamo anzitutto riserve di carattere generale sulla "Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia" del Consiglio dell'Unione Europea del 19-20 aprile 2007 e del 28 novembre 2008 - alla cui applicazione anche l'Italia è tenuta come tutti gli stati membri dell'UE - che sono state già manifestate anche da molti storici di altri paesi europei", dal Documento Sissco del 16 ottobre 2013"

come abbiamo scritto nel nostro documento, "nei paesi in cui sono state applicate, le leggi antinegazioniste hanno ottenuto risultati modesti o addirittura controproducenti, offrendo una involontaria tribuna alla propaganda di tesi ignobili che, altrimenti, sarebbero state completamente ignorate dall'opinione pubblica". In secondo luogo, inoltre, all'interno della Sissco si è sviluppato - ormai da molti anni, ancor prima ancora del ddl Mastella - un intenso dibattito che ci ha resi consapevoli della complessità e dei rischi degli interventi legislativi in questo campo.

Il negazionismo accademico

Entrando nel merito della questione, vorrei anzitutto distinguere, brevemente, diversi aspetti della questione. Sotto il profilo strettamente scientifico, il negazionismo non costituisce un problema particolarmente difficile da affrontare. Si tratta, infatti, di una falsificazione talmente grossolana della verità storica da renderlo sostanzialmente improponibile all'interno della comunità scientifica. Non a caso, che io sappia, nelle università italiane vi è un solo professore di storia apertamente negazionista: Claudio Moffa, ordinario di storia delle relazioni internazionali presso l'Università di Teramo. Perciò, sanzionare penalmente gli studi dei pochi negazionisti - o dell'unico negazionista - "accademici" presenti in Italia non appare particolarmente utile. Viceversa, tale sanzione rischierebbe di "limitare la libertà di opinione, senza la quale sono impossibili ricerca scientifica o dibattito storiografico". Insomma, non vogliamo difendere il diritto al negazionismo, come si è già detto, ma riteniamo che anche per meglio contrastare questo fenomeno, vada salvaguardata la necessaria libertà di ricerca e di discussione scientifiche sugli argomenti di cui il negazionismo cerca di appropriarsi. Non è nulla di male, ad esempio, se si discute che la strage degli ucraini negli anni trenta o dei cambogiani negli anni settanta del novecento sono state o meno forme di genocidio in senso stretto: ciò che conta è che non si neghino tali stragi e che se ne conservi una memoria viva. Sotto questo profilo, insomma, gli svantaggi di una sanzione penale sarebbero superiori ai vantaggi.

Gli storici, però, non sono solo dei ricercatori, ma anche dei docenti, con responsabilità didattiche ed educative. Sotto questo profilo, l'insegnamento negazionista del prof. Moffa o di altri come lui costituisce un problema serio e non a caso come Sissco abbiamo preso pubblicamente posizione contro le sue affermazioni, le sue lezioni, i suoi seminari. Ma se si vuole davvero fermare i docenti negazionisti è sarebbe forse più efficace dare ai rettori il potere di intervenire in questi casi sull'organizzazione della didattica, pur nel rispetto del principio generale della libertà di insegnamento, attraverso l'adozione di specifici codici etici o di codici di comportamento sottoscritti da tutti i docenti.

Il neo-negazionismo

Oggi, però, non c'è solo il negazionismo "accademico" da affrontare: gli aspetti più rilevanti del problema negazionismo sono soprattutto extra-accademici. Molti dei soci Sissco insegnano, nelle università o nelle scuole superiori e si occupano della Shoah e della sua negazione (come pure di altri eventi storici e della loro negazione), non tanto per motivi di ricerca, quanto perché impegnati nella trasmissione della conoscenza storica alle giovani generazioni. E proprio come docenti ed educatori, hanno sperimentato che oggi il problema principale è costituito dalla circolazione di idee negazioniste non dentro la comunità scientifica ma fuori dalla comunità scientifica. In particolare, insegnando ai nostri studenti la storia della Shoah, ci siamo scontrati con un negazionismo diffuso che collega l'antisemitismo ad un più ampio atteggiamento neo-razzista, ispirato ad una sorta di ideologia del "complotto" globalista. Insomma, il tipo di negazionista oggi più diffuso è quello, per fare un esempio, secondo cui l'attentato alle Torri Gemelle del 2001 è stato opera degli ebrei. Si tratta, come ha scritto recentemente proprio uno storico, Claudio Vercelli,

dell'ultima generazione di negazionisti, quelli che si dividono tra denuncia del 'sionismo' attacco al 'mondialismo' come prodotto di una globalizzazione senz'anima, dove le differenze culturali vengono distrutte dalla macchina dell'omologazione, ed enfaticizzazione del 'differenzialismo' ovvero della diversità come trincea contro le barbarie e dell' 'americanizzazione' del mondo intero".

Si pone perciò oggi soprattutto il problema di come affrontare questo tipo di negazionismo. Come docenti di storia contemporanea siamo convinti che l'insegnamento della Shoah costituisca uno strumento molto importante per contrastare un negazionismo che si sviluppa anzitutto sul terreno dell'ignoranza. Tale contributo, però, è soprattutto di carattere indiretto, per così dire: è efficace, cioè, soprattutto a sostegno di una più ampia memoria collettiva che deve essere diffusa in tutta la società civile. Ci rendiamo conto, infatti, di essere testimoni di un fenomeno per affrontare il quale non possediamo da soli tutti gli strumenti necessari.

Com'è noto, quello che si potrebbe chiamare il negazionismo classico è refrattario alla documentazione che dimostra una diversa verità storica, che evidenzia l'implausibilità e la contraddittorietà di una simile interpretazione ecc. Come spiegano i semiologi, tale negazionismo è un approccio desunto dal metodo della decostruzione letteraria e che, perciò, non rispetta le regole più elementari del procedimento storico. Il "negazionismo volgare" dei nostri giorni non ha queste radici - o se le ha non ne è consapevole - ma è anch'esso resistente all'arma della conoscenza storica. La sua forza profonda, infatti, si radica in un terreno ben diverso da quello del confronto scientifico: si fonda sulla convinzione di costituire una legittima difesa contro quanti coltivano un progetto egemonico sotto mentite spoglie. In un'ottica che si potrebbe definire neo-negazionista, la Shoah non c'è mai stata perché si tratta di un'invenzione degli ebrei, che avrebbero creato il "mito" del proprio sterminio per nascondere le loro finalità aggressive.

Per contrastare tale negazionismo, dunque, bisogna andare alle radici di un atteggiamento da "vittime della globalizzazione", comprendendone le ragioni profonde ma cercando di favorire una immedesimazione nella condizione degli ebrei, contrastandone l'immagine di "falsari" che hanno "inventato" la Shoah e diffondendo la consapevolezza che si tratta di autentiche vittime di una violenza terribile. E' questo il terreno su cui si colloca anche il contributo della storia, non tanto quale strumento per dimostrare la "falsità scientifica" del negazionismo ma piuttosto quale premessa indispensabile - seppure non sufficiente - per alimentare la memoria collettiva della Shoah. Per raggiungere tale obiettivo, infatti, la lotta contro l'ignoranza è certamente necessaria ma non basta: oltre agli storici, perciò, e' è bisogno anche di educatori, filosofi, psicologi, pedagogisti, sociologi, ma anche letterati e artisti e pure politici e parlamentari, c'è bisogno insomma di tutti quelli che possono contribuire a una grande mobilitazione civile permanente contro l'antisemitismo e il negazionismo. Per questo, nel documento Sissco abbiamo scritto che "la via maestra per ottenere risultati efficaci [contro il negazionismo è] costituita dall'insegnamento, dall'educazione e dalla mobilitazione civile a sostegno delle vittime di ieri e di oggi". Ed è nostra modesta convinzione che tale via maestra dovrebbe ispirare anche il legislatore.

Opinioni o comportamenti?

E' alla luce di tutto questo che abbiamo formulato alcune osservazioni sull'inserimento del comma di cui il Senato sta discutendo.

Una prima perplessità riguarda la sanzione che colpisce "chiunque nega l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità". Come si è già detto, il negazionista di nuovo tipo si ritiene dalla parte della verità. Ed è probabile, perciò, che gli faccia poca impressione se a stabilire che le sue tesi sono false non sono solo gli storici di professione ma anche i giudici, che tra l'altro non hanno di per sé una specifica competenza in tema di verità storica². E nella convinzione

²Tale norma è, infatti, ambigua, di difficile interpretazione e di ancor più difficile attuazione. Sulla definizione di genocidio e su quali siano stati i genocidi nella storia, tranne qualche caso, non vi è accordo tra storici o tra giuristi e, ancor meno, c'è accordo su quali vadano considerati i crimini di guerra e contro l'umanità. Spetterebbe in ogni caso al

che il mito dello sterminio sia stato inventato dagli ebrei per nascondere il loro progetto egemonico, la sanzione acuisce il senso di vittimismo del negazionista che si riterrà colpito solo perché, dal suo punto di vista, ha sostenuto una "verità scomoda". Vedrà cioè nella sanzione una conferma delle sue teorie e aumenterà il suo odio verso coloro che ritiene i responsabili ultimi e cioè gli ebrei. C'è il rischio, in altre parole, di confermare invece di rimuovere il pregiudizio negazionista ed è un rischio che molti esponenti della comunità ebraica, in Italia e altrove, hanno ben presente e che cercano in ogni modo di evitare..

Sarebbe, almeno in parte, diverso se invece di colpire chi "nega" ci si proponesse di reprimere i comportamenti che trasformano l'"opinione negazionista", per così dire, in propaganda, induzione, istigazione ecc. all'odio antisemita. In questo caso infatti non si colpirebbe un'"opinione" apparentemente innocua ma un'azione evidentemente dannosa nei confronti di qualcuno. Come si è già detto, non ci interessa tanto difendere in astratto la libertà di opinione quanto individuare lo strumento legislativo più adatto a colpire efficacemente i crimini dell'odio. (Forse qualche elemento utile viene in questo senso dal dibattito sulla legge contro l'omofobia e, in particolare, dalla distinzione, sottile ma decisiva, che intercorre tra opinioni, più o meno discutibili, sull'omosessualità e comportamenti violenti, anche solo a parole, contro gli omosessuali).

Repressione o prevenzione?

Oltre al problema di una attenta definizione della fattispecie che si intende perseguire, abbiamo avvertito una perplessità di fondo sulla scelta compiuta riducendo una questione così complessa ad una specifica modifica del codice penale. Come ho già detto, infatti, riteniamo che anche il legislatore dovrebbe privilegiare l'insegnamento, l'educazione e la mobilitazione civile. Siamo convinti, in altri termini, che le azioni in positivo per educare e prevenire possano essere più efficaci di quelle volte a reprimere e a punire. O, almeno, che i due aspetti non debbano essere separati. Per questo abbiamo scritto: "auspichiamo che una materia così delicata e complessa venga affrontata dal legislatore tutta insieme e in modo globale, non attraverso interventi parziali, come la modifica di un articolo del codice penale". E' inevitabile infatti chiedersi perché insistere su un intervento così circoscritto (tra l'altro senza prendere in considerazione altre iniziative legislative sulla stessa materia presentate nei due rami del parlamento).

Per fare un esempio concreto, vorrei richiamare in conclusione il convegno organizzato dalla Sissco per il 10 e 11 aprile su storici, negazionismo e web. Gli studiosi sono concordi che il neo-negazionismo oggi sempre più diffuso non provenga tanto dalle cattedre quanto soprattutto dal web. Come scrive ancora Claudio Vercelli, infatti, la novità del negazionismo di ultima generazione non è nei contenuti ma nei modi in cui si diffonde e, soprattutto, nel suo collegamento "con uno spazio virtuale, il web". Le problematiche più rilevanti che oggi si pongono riguardano perciò soprattutto questo terreno nuovo, che fuoriesce dalla normativa tradizionale, che sfugge ai normali strumenti di controllo, che oltrepassa i confini nazionali ecc. Il problema della libertà di opinione sul web, infatti, presenta profili molto diversi da quelli propri della libertà di opinione nel dibattito universitario o nella discussione scientifica. Analogamente, in termini nuovi e non ancora sufficientemente esplorati si presenta anche la questione del rapporto sul web tra opinione e comportamenti, tra idee e propaganda, tra convinzioni astratte e incitamento concreto a commettere "crimini dell'odio". E' su terreni come questi che ci sembra sempre più urgente un'azione di studio ed approfondimento da cui il legislatore possa trarre gli elementi utili per efficaci forme di intervento.

giudice pronunciarsi su una materia squisitamente storica e su cui è aperto un ampio dibattito in sede scientifica. Ma la verità storica non può essere fissata per legge o nelle aule dei tribunali; può essere solo raggiunta attraverso una ricerca rigorosa condotta liberamente dagli studiosi. Le verità ufficiali o di Stato sono sempre pericolose, come insegnano le vicende dei regimi totalitari".

Dichiarazione Sissco 16 ottobre 2013

I soci della SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) si uniscono con intensa partecipazione al ricordo delle vittime della Shoah, in particolare di quelle della razza del 16 ottobre 1943 a Roma e, più in generale, di tutti gli ebrei italiani vittime di quel genocidio.

La Sissco si impegna a contribuire, attraverso l'attività dei suoi soci e con proprie iniziative, allo studio e alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla divulgazione della storia di tali vicende, nella convinzione che la conoscenza storica della Shoah costituisca un contributo importante anche per mantenere viva la memoria collettiva di questa grande tragedia.

Manifestiamo, inoltre, viva preoccupazione per le espressioni attuali di antisemitismo, che assumono anche la forma di negazione radicale o di rimozione profonda della Shoah, ed esprimiamo pieno sostegno ai tentativi volti a contrastare tali fenomeni. La Sissco ritiene però che la via maestra per ottenere risultati efficaci in questo senso sia costituita dall'insegnamento, dall'educazione e dalla mobilitazione civile a sostegno delle vittime di ieri e di oggi.

Nutriamo, invece, forti perplessità verso iniziative legislative che, nell'intento di contrastare tali fenomeni, finiscano per limitare la libertà di opinione, senza la quale tra l'altro sono impossibili ricerca scientifica o dibattito storiografico. I "reati", finché si tratta di opinioni, non sono infatti tali. Pertanto:

1) esprimiamo anzitutto riserve di carattere generale sulla "Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia" del Consiglio dell'Unione Europea del 19-20 aprile 2007 e del 28 novembre 2008-alla cui applicazione anche l'Italia è tenuta come tutti gli stati membri dell'UE - che sono state già manifestate anche da molti storici di altri paesi europei;

2)auspichiamo che una materia così delicata e complessa venga affrontata dal legislatore tutta insieme e in modo globale, non attraverso interventi parziali, come la modifica di un articolo del codice penale;

3)chiediamo, in particolare, che il Senato non accolga l'inserimento, già approvato dalla Commissione Giustizia, del comma seguente nell'art. 414 del codice penale: "la pena di cui al comma 1 n. 1 si applica a chiunque nega l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità".

Tale norma è, infatti, ambigua, di difficile interpretazione e di ancor più difficile attuazione. Sulla definizione di genocidio e su quali siano stati i genocidi nella storia, tranne qualche caso, non vi è accordo tra storici o tra giuristi e, ancor meno, c'è accordo su quali vadano considerati i crimini di guerra e contro l'umanità. Spetterebbe in ogni caso al giudice pronunciarsi su una materia squisitamente storica e su cui è aperto un ampio dibattito in sede scientifica. Ma la verità storica non può essere fissata per legge o nelle aule dei tribunali; può essere solo raggiunta attraverso una ricerca rigorosa condotta liberamente dagli studiosi. Le verità ufficiali o di Stato sono sempre pericolose, come insegnano le vicende dei regimi totalitari. Nei paesi in cui sono state applicate, inoltre, le leggi antinegazioniste hanno ottenuto risultati modesti o addirittura controproducenti,

offrendo una involontaria tribuna alla propaganda di tesi ignobili che, altrimenti, sarebbero state completamente ignorate dall'opinione pubblica.

Il Presidente e il Direttivo